

Alcuni appunti sulle norme dell'apprendistato:

- Il lavoro dei minori e degli apprendisti è tutelato da specifiche normative (L. 977/67 come modificata dai Decreti Legislativi 345/99 e 262/00; L. 25/55).
- Il MdL con Interpello n.11 del 2016 ha decretato che:

-> *i **quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico**, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalità di assolvimento dell'obbligo stesso, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle **7 ore giornaliere e 35 settimanali**.*

-> **è VIETATO IL LAVORO NOTTURNO** salvo eccezioni limitate per gli apprendisti di almeno 16 anni e per esigenze legate al settore professionale

- Ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D.Lgs. n. 66/2003, gli apprendisti che abbiano:
 - **compiuto i 16 anni e**
 - assolto l'obbligo scolastico

sono assimilati agli altri lavoratori, pertanto a essi sono applicate le regole generali in tema di orario di lavoro, ferie e riposi settimanali: questo significa che anche per gli apprendisti l'orario normale di lavoro è fissato in **40 ore settimanali** o nella **minore durata prevista dai contratti collettivi** di lavoro di livello nazionale, territoriale o aziendale.

- Particolarmente delicate per gli apprendisti sono le norme che regolano il **lavoro straordinario**:
 - > L'art.5 del D.Lgs. n. 66/2003 **ammette il ricorso al lavoro straordinario** per un periodo **massimo di 250 ore annue**, che può essere **umentato o diminuito dalla contrattazione** collettiva. L'apprendista, in teoria, può svolgere il lavoro straordinario entro questi limiti. Tuttavia, va considerato che la giurisprudenza vede con sfavore lo svolgimento di lavoro *straordinario da parte dell'apprendista, in quanto ritiene che il ricorso sistematico a esso sia incompatibile con le finalità formative del contratto e sia indice della sussistenza di un ordinario rapporto subordinato*